

DELIBERA N. 57/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LAZIO, LOMBARDIA E MOLISE FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (RAIUNO, RAIDUE, RAITRE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960 alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTO l’esposto presentato dall’on. Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario nazionale dell’Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), in data 23 gennaio 2013 (prot. n. 3760), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società Rai Radio Televisione Italiana S.p.A. in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta che “*a far data dalla data di convocazione dei comizi elettorali che ricordiamo essere stata, per la Regione Lombardia, il 27 dicembre, il Sig. Roberto Maroni, segretario del partito politico Lega Nord*” ... “*beneficiando della confusione tra la qualità di segretario di un partito nazionale e quella di candidato Presidente della Regione Lombardia*” avrebbe goduto, nell’ambito dei programmi di informazione diffusi dalle “*tre reti generaliste della Rai*”, di uno “*straordinario vantaggio televisivo*” nei confronti di tutti gli altri candidati alla carica di Presidente della Regione Lombardia in violazione delle regole di accesso all’informazione in periodo elettorale. L’on. Cesa, nel sottolineare l’atteggiamento gravemente lesivo degli interessi del soggetto politico istante da parte delle tre reti generaliste della Rai, chiede all’Autorità di adottare tutti i provvedimenti idonei a ripristinare in favore dell’UDC, e del candidato collegato dott. Gabriele Albertini, l’equilibrio nei tempi di parola e di notizia nelle edizioni dei telegiornali e nelle rubriche di approfondimento, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con nota pervenuta in data 24 gennaio 2013 (prot. n. 4062), in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 23 gennaio 2013 (prot. n. 3825), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si richiama il quadro normativo di riferimento in materia di accesso ai mezzi di informazione durante l'attuale periodo elettorale con particolare attenzione al provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 4 gennaio 2013 e alle disposizioni ivi contenute relativamente alla I fase della campagna elettorale e ai soggetti aventi diritto a partecipare alle trasmissioni di informazione anche presso le sedi regionali della Rai. Sono le forze politiche, e non i singoli esponenti, ad avere titolo ad una equa ripartizione degli spazi;
- nella prima fase della campagna elettorale la partecipazione di determinate persone fisiche alle trasmissioni di informazione (Tg e programmi di approfondimento ricondotti sotto testata) dipende, da una parte, dall'esistenza di notizie ad essi riconducibili e, dall'altra, dalla volontà delle stesse forze politiche di indicare loro rappresentanti per le trasmissioni di approfondimento;
- anche durante le campagne elettorali esiste un grado incoercibile di libertà editoriale delle emittenti;
- solo dopo la presentazione delle candidature gli esponenti politici – in particolare i capi coalizione e i candidati alla carica di Presidente di Regione – hanno titolo per l'attribuzione di spazi informativi;
- il termine per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali scade il prossimo 26 gennaio: alla data di presentazione dell'esposto, Gabriele Albertini, parlamentare europeo per il PDL, non eletto al Parlamento nazionale e non ancora candidato alla Regione Lombardia, è al di fuori di qualsiasi legittimazione a pretendere visibilità informativa in quota ad un movimento politico cui non appartiene;
- la forza politica esponente, come risulta dai dati di monitoraggio, ha fruito di tempi equilibrati nelle ultime settimane e la visibilità ottenuta è più che proporzionale alla consistenza parlamentare del partito dell'on. Cesa che conta complessivamente nelle due Camere 52 eletti contro gli 80 della Lega Nord;
- i provvedimenti recentemente adottati dall'Autorità, sulla scorta dell'esame settimanale dei dati di monitoraggio, evidenziano il sostanziale equilibrio delle reti Rai nei confronti del soggetto esponente;
- l'on. Maroni, diversamente da tutti gli altri candidati, annunciati, alla carica di Presidente della Regione Lombardia, è segretario di un partito, nonché esponente di una forza politica rappresentata in Parlamento;

- nella settimana dal 14 al 20 gennaio 2013 l'attività informativa intorno alla Lega Nord si è resa necessaria in ragione delle notizie di cronaca giudiziaria che, seppur indirettamente, hanno interessato tale soggetto politico;
- inoltre, risulta che la sede regionale Rai della Lombardia ha assicurato in tutto il periodo pre-elettorale (15 dicembre 2012 – 18 gennaio 2013) un tempo di parola assolutamente equilibrato e rispondente al rispettivo peso politico a ciascuno dei tre principali candidati al ruolo di Presidente della Regione Lombardia;
- la Rai chiede dunque l'archiviazione dell'esposto.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le prossime elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali della Lombardia tale termine scade il prossimo 26 gennaio 2013;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali in corso sono stati definiti, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il provvedimento 4 gennaio 2013, entrato in vigore il successivo 6 gennaio;

CONSIDERATO, per quanto concerne l'ambito di applicazione della disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni regionali, che, a norma dell'articolo 1, comma 2, del richiamato provvedimento della Commissione di vigilanza *“Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione”*;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza, durante il periodo elettorale disciplinato è assicurata *“secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 6, mediante i*

telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 del citato provvedimento, i programmi a contenuto informativo diffusi dalla Rai devono conformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

RILEVATO che le doglianze dell'esponente si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato e, in parte, precedente l'avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali della Lombardia;

RITENUTO, in particolare, che la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lombardia determina, in

capo ai soggetti politici che concorrono ad entrambe le competizioni, l'imputazione di un duplice ruolo che ne giustifica il rilievo ai fini dell'attualità della cronaca con riferimento alla trattazione sia delle tematiche inerenti le elezioni politiche sia di quelle inerenti le elezioni regionali;

RITENUTO con specifico riferimento a quanto lamentato dall'esponente che, alla data della presentazione dell'esposto, per quanto concerne l'on. Roberto Maroni, questi riveste la qualifica di segretario del soggetto politico Lega Nord Padania, che concorre alle prossime elezioni politiche; per quanto riguarda il dott. Gabriele Albertini questi è eurodeputato per la 7° legislatura (2009-2014) del Gruppo del Partito popolare europeo;

RILEVATO che, dall'esame dei dati del monitoraggio relativi ai programmi di informazione diffusi dalle emittenti Raiuno, Raidue, Raitre nel periodo successivo all'avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali (10 gennaio – 20 gennaio 2013), emerge che l'on. Roberto Maroni e il dott. Gabriele Albertini hanno fruito, rispettivamente, dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni: 45 minuti e 45 secondi (Raiuno: di cui circa due minuti nel Tg1, 27 minuti e 52 secondi a "Porta a Porta" e 15 minuti e 31 secondi a "Uno Mattina"); 2 minuti e 43 secondi (Raidue); 7 minuti e 50 secondi (Raitre: di cui circa 6 minuti e 4 secondi nei notiziari, 28 secondi in "Agorà", 1 minuto in "Il caffè" di Rainews e 16 secondi in Tg3" Linea Notte");
- Gabriele Albertini: 52 secondi (Raiuno) e 36 secondi (Raitre);

RILEVATO che, nello stesso periodo considerato, il soggetto politico Lega Nord Padania ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata Tg1 di un tempo di parola pari al 3,99% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali; nei notiziari diffusi dalla testata Tg2 di un tempo di parola pari al 5,17% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali; nei notiziari diffusi dalla testata Tg3 di un tempo di parola pari al 4,41% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali; nello stesso periodo, il soggetto politico esponente, UDC, ha fruito sui notiziari diffusi dal Tg1 di un tempo di parola pari al 5,40% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali; sui notiziari diffusi dal Tg2 di un tempo di parola pari al 7,22% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali; sui notiziari diffusi dal Tg3 di un tempo di parola pari al 7,41% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali. Per quanto concerne i programmi di approfondimento informativo, diffusi dalle tre testate nel periodo considerato, risulta che: il soggetto politico Lega Nord ha fruito di un tempo di parola pari all'11,31% del totale sulla testata Tg1; di alcun tempo di parola sulla testata Tg2; di un tempo di parola pari al 2,66% del totale sulla testata Tg3; il soggetto esponente, UDC, ha fruito di un

tempo di parola pari all'8,19% del totale sulla testata Tg1; di un tempo di parola pari al 16,49% sulla testata Tg2; di un tempo di parola pari al 7,47% del totale sulla testata Tg3;

RITENUTO, alla luce di quanto precisato in ordine alla data di presentazione delle candidature per le elezioni regionali e di quanto emerso dall'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati, che le doglianze contenute nell'esposto *de quo* non possano essere accolte in quanto non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dalla forza politica esponente nei programmi di informazione diffusi dalle emittenti Raiuno, Raidue, Raitre;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 25 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
p. **IL SEGRETARIO GENERALE** *ad interim*
Il Vice Segretario Generale
Laura Aria